

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-2351 del 12/05/2021
Oggetto	RINNOVO DI CONCESSIONE CON VARIANTE DI PRELIEVO DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA AD USO INDUSTRIALE E IGIENICO IN LOCALITA' FOGNANO, VIA CREMONESE IN COMUNE DI PARMA (PR). DITTA: MARCHESI SRL. PRATICA: PR06A0094.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-2435 del 12/05/2021
Struttura adottante	Servizio Gestione Demanio Idrico
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno dodici MAGGIO 2021 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Servizio Gestione Demanio Idrico, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

VISTI:

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico); la l.r. 4/2018 (Disciplina della V.I.A. e dei Progetti);
- le deliberazioni dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 (Direttiva Derivazioni) e n. 3/2017 (Direttiva per la valutazione del rischio Ambientale connesso alle derivazioni idriche);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie nn. 609/2002 e 1325/2003; nn. 1274, 2242 e 1994 del 2005; 1985/2011; 65/2015; la d.G.R. 787/2014, sulla durata delle concessioni; la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE);
- la d.D.G. Arpaе n. 78/2020 di revisione dell'assetto organizzativo analitico, come recepita dalla d.D.T. Arpaе n. 577/2020; la d.D.G. Arpaе n. 101/2020 relativa alla copertura dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Gestione demanio idrico;

PREMESSO che con determina n. 9641 del 01/10/2009 è stata riconosciuta all'Officina Meccanica Marchesi Srl, c.f. 00143510345 la concessione preferenziale per il prelievo di acqua pubblica

sotterranea, ai sensi dell'art. 38 del r.r. 41/2001, con scadenza al 31 dicembre 2015 (cod. pratica PR06A0094), come di seguito descritta:

- prelievo esercitato mediante 1 pozzo (codice risorsa PRA11262) della profondità di m 40,00;
- ubicazione del prelievo: Comune di Parma (PR), via Cremonese, Località Fognano, su terreno censito al foglio n. 15, mappale n. 275;
- destinazione della risorsa ad uso industriale e igienico;
- portata massima e media pari a l/s 4,00;
- volume d'acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 6.600,00;

PRESO ATTO che con domanda assunta al prot. n. PG/2015/0691405 del 23/09/2015, presentata ai sensi del r.r. 41/2001, la società Marchesi Srl, c.f. 00143510345, ha richiesto il rinnovo della suddetta concessione (cod. pratica PR06A0094);

DATO ATTO che questa Agenzia con nota prot. n. PG/2021/0031857 del 01/03/2021 ha richiesto di integrare e aggiornare la documentazione necessaria per il rilascio del rinnovo di concessione;

PRESO ATTO che:

- con nota assunta al prot. n. PG/2021/0052484 del 06/04/2021, la società Marchesi Srl ha inoltrato la relazione tecnica con richiesta di ridurre il volume idrico a mc/annui 2.800 a seguito dell'installazione di sistemi di riciclo e riuso della risorsa e conseguentemente di rivalutare il canone di concessione per l'annualità in corso;
- con nota assunta al prot. n. PG/2021/0062431 del 22/04/2021 la società Marchesi Srl ha integrato la documentazione tecnica inoltrando lo studio idrogeologico e l'assenso della società BNP Paribas Leasing Solutions Spa, c.f. 00862460151 all'utilizzo del pozzo situato su terreno di sua proprietà e facente parte del contratto di locazione finanziaria immobiliare stipulato con la società Marchesi Srl;

DATO ATTO che la domanda è stata sottoposta al procedimento di concessione di derivazione da acque sotterranee ai sensi degli artt. 27 e 31, r.r. 41/2001;

CONSIDERATO che:

- il prelievo è stato esercitato legittimamente dopo la scadenza della concessione a seguito della presentazione della domanda di rinnovo nel termine di legge;
- la destinazione d'uso della risorsa idrica risulta qualificabile, per la definizione del canone, come uso industriale;

CONSIDERATO che nelle vicinanze non risultano disponibili fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente in relazione all'uso richiesto e che la derivazione oggetto di concessione:

- in base alla valutazione *ex ante* condotta col “*metodo Era*” di cui alla “*Direttiva Derivazioni*”, ricade nei casi di “*Attrazione*”, definiti dalla medesima direttiva;

PRESO ATTO che per la concessione in corso di rinnovo era già stato acquisito il parere di rito;

ACCERTATO che:

- è stato corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie;
- risultano effettuati i pagamenti dei canoni quantificati per 6.600,00 mc/annui precedentemente assentiti fino al 2020 con un versamento aggiuntivo ad integrazione di quanto ancora dovuto per le annualità 2019 e 2020;
- è stato corrisposto quanto dovuto a titolo di canone per l'anno 2021 per un importo pari a 1.226,88 euro, calcolato in considerazione di 5 ratei mensili basati sulla concessione previgente (880,52 euro) e 7 ratei mensili a far data dalla determinazione in oggetto (346,36 euro);
- è stata versata in data 20/01/2010, la somma pari a 1.757,50 euro dovuta a titolo di deposito cauzionale che viene mantenuta per la presente concessione;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rinnovo della concessione cod. pratica PR06A0094;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire alla società Marchesi Srl, c.f. 00143510345, il rinnovo di concessione con variante in riduzione del prelievo di acque pubbliche sotterranee cod. pratica PR06A0094, come di seguito descritta:
 - prelievo esercitato mediante 1 pozzo (codice risorsa PRA11262) avente profondità di m 40,00;
 - ubicazione del prelievo: Comune di Parma (PR), via Cremonese, Località Fognano, su terreno di proprietà della società BNP Paribas Leasing Solutions Spa, consenziente a tale occupazione, censito al foglio n. 15, mappale n. 384 (ex 275); coordinate UTM RER x: 601.070; y: 964.460;
 - destinazione della risorsa ad uso industriale e igienico sanitario;
 - portata massima di esercizio pari a l/s 4,00, portata media pari a l/s 0,09;
 - volume d'acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 2.800,00;
2. di stabilire che il rinnovo della concessione sia rilasciato fino al 31 dicembre 2030;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dalla concessionaria in data 12/05/2021;
4. di dare atto che viene mantenuto il deposito cauzionale pari a 1.757,50 euro versato da Marchesi Srl in data 20/01/2010;
5. di quantificare l'importo del canone sul quale basare la rivalutazione per gli anni successivi al 2021 in 593,76 euro, mentre per l'anno in corso il dovuto è quantificato in 1.226,88 euro;
6. di notificare il presente provvedimento tramite posta elettronica certificata;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017;
8. di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;

9. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
10. di dare atto che la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Rossella Francia;
11. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

La Responsabile

Servizio Gestione Demanio idrico

Donatella Eleonora Bandoli

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee rilasciata alla società Marchesi Srl, c.f. 00143510345 (cod. pratica PR06A0094).

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. L'opera di presa è costituita da n. 1 pozzo (codice risorsa PRA11262) avente profondità di m 40,00, con tubazione di rivestimento in PVC del diametro interno di mm 200,00, equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di kW 5,5, dotato di parete filtrante presunta alla profondità compresa tra m 31,00 e m 39,00 m dal piano di campagna.
2. L'opera di presa è sita in Comune di Parma (PR), via Cremonese, Località Fognano, su terreno di proprietà della società BNP Paribas Leasing Solutions Spa, consenziente a tale occupazione con nota prot. n. PG/2021/0062431 del 22/04/2021, censito al fg. n. 15, mappale n. 384 (ex 275); coordinate UTM RER: x: 601.070; y: 964.460.

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso industriale per il raffreddamento nel processo galvanotecnico di cromatura il cui scarico è assimilabile ad uno scarico civile, mentre l'acqua mescolata a soluzioni oleose utilizzata nelle attività di tornitura, fresatura e trapanatura viene raccolta e prelevata da ditta autorizzata al conferimento presso impianti idonei alla depurazione e smaltimento. L'acqua viene inoltre utilizzata per i servizi igienico sanitari.
2. Il prelievo di risorsa idrica è assentito con portata massima di esercizio pari a l/s 4,00 e nel limite di volume complessivo pari a mc/annui 2.800,00.
3. Il prelievo di risorsa idrica può essere esercitato nell'intero arco dell'anno, durante il ciclo produttivo, nei periodi di attività dello stabilimento aziendale, per circa 0,80 ore al giorno per un totale di circa 240 giorni.

4. Il prelievo avviene dal corpo idrico Conoide Taro - confinato superiore identificato con il codice 0350ER-DQ2-CCS;

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuale di concessione, il cui importo per l'anno 2021 da utilizzare per la rivalutazione ISTAT è pari a 593,76 euro per un volume massimo di 2.800 mc/annui concessi con il presente atto.
2. Il pagamento del canone deve avvenire, mediante PagoPA, entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, con le modalità indicate sul sito istituzionale ARPAE nella sezione dedicata alle concessioni, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.
3. L'importo del canone è soggetto agli aggiornamenti e rideterminazioni disposti con deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento ovvero con legge. In mancanza di aggiornamento o rideterminazione tramite atto normativo o deliberativo, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a 1.757,50 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2030.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi

previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - REVOCA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione in caso di destinazione d'uso diversa da quella concessa, di mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari, di mancato pagamento di due annualità del canone, di subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.
2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.

3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE

1. **Dispositivo di misurazione** – Il concessionario è tenuto a mantenere in regolare stato di funzionamento idoneo e tarato dispositivo per la misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno ad Arpae – Servizio Autorizzazioni e Concessioni competente per territorio e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.
2. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice identificativo della concessione e il termine di validità della stessa.
3. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
4. **Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
5. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.
6. **Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.

7. **Cessazione dell'utenza** – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.
8. **Responsabilità del concessionario** – Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.
9. **Osservanza di leggi e regolamenti** – Il concessionario è tenuto a richiedere le autorizzazioni, abilitazioni e certificazioni necessarie all'attività per la quale è assentito l'utilizzo di risorsa idrica.

ARTICOLO 8 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.